



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 170

adunanza del **28/12/2018**

OGGETTO:

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica', come modificato dal D. Lgs. Del 16/06/2017 n. 100.

Consiglieri presenti alla votazione			
Vivarelli Colonna Antonfrancesco	*	Mascagni Lorenzo	*
Birigazzi Anna Paola	*	Scoccati Catuscia	*
Pannini Stefano	*	Cirillo Ciro	*
Pettrone Angelo	-	Di Giacomo Marco	*
Pieroni Andrea	*	Bartalucci Manuele (PD)	*
Ciamarella Olga	*	Del Santo Marilena	*
Algeri Renato	*	De Martis Carlo	-
Lolini Mario	-	Rinaldo Carlicchi	-
Pacella Cosimo	*	Perruzza Gianluigi	*
Ulmi Andrea	*	Lembo Daniela	-
Pieraccini Alfiero	*	Pisani Antonella	*
Serra Paolo	*	Amore Francesca	*
Angelini Pier Francesco	*		
Tornusciolo Gino	*		
Guidoni Andrea	*		
Ceccherini Bruno	*		
Pepi Francesca	*		
Virciglio Pasquale	*		
Ripani Elisabetta	-		
Biagioni Marco	*		
Bartalucci Manuele (FI)	*		

Presidente	Cosimo PACELLA
Segretario	Angelo RUGGIERO
Scrutatori	Olga CIARAMELLA
	Anna Paola BIRIGAZZI
	Francesca AMORE



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 170

adunanza del **28/12/2018**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. del 16 giugno 2017 n. 100;

ATTESO che, ai sensi del predetto T.U. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CHE il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P., ovvero per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- In alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 4, comma 7, 'sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 170

adunanza del **28/12/2018**

trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

RICHIAMATA la deliberazione n. 119 del 29/09/2017 con la quale il Consiglio comunale ha provveduto, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 175/2016, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società;

DATO atto che con il suddetto atto si prevedeva

1. il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti Società: SISTEMA s.r.l., NETSPRING s.r.l., Farmacie Comunali Riunite S.p.A., Acquedotto del Fiora S.p.A., Grosseto Fiere S.p.A., Polo Universitario Grossetano s.c.a.r.l., Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A., GERGAS S.p.A.
2. il mantenimento della partecipazione societaria in RAMA S.p.A. con l'individuazione delle seguenti azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento, da presentare alla prima Assemblea generale della Società e, comunque, non oltre un anno dalla approvazione dalla presente revisione straordinaria, consistenti nella riduzione dei costi degli organi sociali e revisione e valorizzazione, previo idoneo studio di fattibilità, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale
3. la alienazione delle seguenti partecipazioni societarie con le modalità di seguito riportate: Marina di San Rocco S.p.A. mediante alienazione della quota societaria secondo le modalità stabilite dal comma 1 dell'art. 10 del T.U.S.P., FIDI Toscana S.p.A. mediante liquidazione della quota societaria a seguito di azione di recesso dalla società già attivata, ex art. 2437 e ss. codice civile, Mattatoi di Maremma s.r.l. mediante liquidazione della società in corso di conclusione, Grosseto Sviluppo S.p.A. mediante liquidazione della società in corso di definizione e Co.s.ec.a. s.r.l. mediante liquidazione della società;

CONSIDERATO riguardo a Polo Universitario Grossetano s.c.a.r.l.

- (a) che al momento della adozione del Piano di revisione straordinaria e della suddetta deliberazione n. 119/2017, agli atti dell'Amministrazione comunale erano già depositati documenti societari ed una relazione illustrativa della proposta di trasformazione del Polo Universitario Grossetano s.c. a r.l. in Fondazione di Partecipazione firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e datata 29/05/2017
- (b) che da tale relazione emergeva che il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci del Polo Universitario Grossetano s.c. a r.l, da tempo, avevano preso in considerazione il progetto di trasformazione della società allora esistente in un nuovo organismo di 'Fondazione di Partecipazione', secondo le modalità previste dagli artt. 2500 sexies e 2500 septies del codice civile, in considerazione, fundamentalmente,



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 170

adunanza del **28/12/2018**

della necessità di dover ricorrere ad uno strumento più adatto e performante alla gestione ed erogazione di servizi di pubblica utilità quali quelli posti in essere dal Polo Universitario ed al fine di mantenere ed ampliare l'offerta di istruzione universitaria

- (c) che in data 27/07/2017 prot. 125369 era già stata trasmessa una bozza di Statuto della Fondazione di Partecipazione
- (d) che l'Amministrazione comunale, in considerazione di quanto sopra riportato e, quindi, di quanto già noto alla data del 29/09/2017, si era determinata per il mantenimento senza azioni di razionalizzazione del Polo Universitario Grossetano s.c. a r.l., anche tenendo conto della mission societaria e che la stessa svolgeva attività per la produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, come previsto dall'art. 4, comma 2 lett. a), del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica
- (e) che il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Polo Universitario Grossetano s.c. a r.l., con lettera datata 12/10/2017 acquisita al prot. 137548/2017, inoltrava una bozza di statuto definitivo della costituenda Fondazione, il Servizio Patrimonio e partecipazioni societarie (nota prot. 133372/2017) richiedeva al Settore competente per materia un parere in merito alla trasformazione della società consortile Polo Universitario Grossetano in Fondazione di Partecipazione con particolare riferimento agli 'scopi' della nuova persona giuridica ed l'allora Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport, Servizi Educativi con nota prot. 135284/2017 esprimeva il proprio '*... nulla osta e condivisione all'operazione e la conferma ... dell'interesse del Comune alla permanenza nel nuovo soggetto giuridico...*'
- (f) che, alla luce dei passaggi sopra sinteticamente riportati, la partecipazione nella società consortile era stata mantenuta senza avviare ulteriori azioni di razionalizzazione nell'ambito della s.c. a r.l., procedendo con il processo fondativo che si è concluso con la deliberazione di Consiglio comunale n. 139 del 27/10/2017
- (g) che, dunque, la società "Polo universitario grossetano società consortile a.r.l." è stata trasformata in "Fondazione Polo Universitario Grossetano Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "Fondazione Polo Universitario Grossetano ETS" come da Statuto repertorio n. 30124, raccolta n. 9530, registrato ad Orbetello, in data 21 dicembre 2017 al n. 1294 serie 1T;

PRESO atto che:

- con determinazione n. 2441/2018 è stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria di Marina di San Rocco S.p.A.
- tramite pec in data 24/07/2018, prot. n. 106932 e prot. n. 107224, e successiva pec prot. n. 175902/2018 si dava esito in ordine alla dismissione mediante liquidazione della quota societaria a seguito di azione di recesso dalla società di FIDI Toscana S.p.A.
- riguardo a Grosseto Sviluppo S.p.A. si rende necessario attendere il termine della procedura di liquidazione avviata



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 170

adunanza del **28/12/2018**

- riguardo a Co.s.ec.a. s.r.l. è proseguito l'iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria con la definizione di due contenziosi in essere e con la presentazione da parte del liquidatore dello stato definitivo della liquidazione;
- la fase di liquidazione della società Mattatoi di Maremma srl è terminata nel corso dell'anno 2018;

RICHIAMATO l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO atto che con il presente atto, dopo la ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 approvata con la citata deliberazione consiliare n. 119/2017, si procede ad effettuare la prima ricognizione ordinaria annuale prevista dall'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016;

VISTE le linee guida pubblicate in data 27/11/2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con la Corte dei conti, aventi ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, nonché l'approvazione del relativo schema di provvedimento e **TENUTO** conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'Ente;

DATO atto che per quanto concerne le partecipazioni indirette, la revisione straordinaria aveva come oggetto le partecipazioni detenute attraverso una *“tramite”*, società o organismo, controllata (anche indirettamente) dall'Amministrazione (art. 2, comma 1, lettera g) e che per controllo si intende *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*;

RILEVATO, pertanto, che dovevano essere oggetto di revisione straordinaria e, dunque, oggetto anche di razionalizzazione periodica, ex art. 20, le partecipazioni indirette, di qualsiasi livello, detenute attraverso una *“tramite”* di controllo;

VISTO l'esito della revisione effettuata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, redatto sullo schema approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con la Corte dei Conti, come da tabella riepilogativa e schede di dettaglio allegate al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 170

adunanza del **28/12/2018**

PRESO atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, comma 1, e 10, del D.Lgs. n. 175/2016 e **VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede 'Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali... indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza...' e ritenuta, pertanto, la propria competenza all'approvazione del Piano di revisione straordinaria di che trattasi;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 27/2018;

VISTO lo Statuto, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 10/11/2003, come modificato con atti consiliari n. 76 del 10/07/2008, n. 68 del 28/03/2011 e n. 70 del 25/09/2013 ed il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 29/07/2016;

VISTO il vigente Regolamento in materia di governance sugli organismi partecipati dal Comune di Grosseto;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali', e ss.mm.ii;

DATO atto che sul presente atto è richiesto il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO atto del parere della Commissione consiliare competente in materia;

VISTE e richiamate le deliberazioni

- n. 45 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e successive variazioni approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 28/05/2018;
- n. 130 del 30/07/2018 con la quale il Consiglio comunale ha proceduto alla verifica degli equilibri di bilancio ed all'assestamento del Bilancio;
- n. 158 del 30/11/2018 con la quale il Consiglio comunale ha approvato variazioni al Bilancio 2018-2020;
- n. 95 del 14/03/2018 di Giunta comunale con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018-2020 e successiva n. 321 del 26/09/2018 di approvazione di variazioni al P.E.G. medesimo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che si allegano a fare parte integrante e sostanziale del presente atto.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 170

adunanza del **28/12/2018**

DELIBERA

- 1) **Di** approvare gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 119 del 29/09/2017, ex art. 24 D. Lgs. n. 175/2016, come meglio riportato in narrativa del presente atto.
- 2) **Per** tutto quanto riportato in narrativa, di approvare la razionalizzazione periodica del Comune di Grosseto alla data del 31 dicembre 2017 secondo quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100, 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' (T.U.S.P.), come da tabella riepilogativa e schede di dettaglio allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) **Di** confermare per RAMA S.p.A. il mantenimento della partecipazione societaria con le seguenti azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento consistenti nella riduzione dei costi degli organi sociali e revisione e valorizzazione, previo idoneo studio di fattibilità, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale.
- 4) **Di** dare atto che
 - a) riguardo a Marina di San Rocco S.p.A.: con determinazione n. 2441/2018 è stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria;
 - b) riguardo a FIDI Toscana S.p.A.: dismissione mediante liquidazione della quota societaria a seguito di azione di recesso dalla società, ex art. 2437 e ss. codice civile, tramite prosecuzione dell'iter per l'esercizio del recesso con pec in data 24/07/2018 prot. nn. 106932 e 107224 e successiva pec prot. n. 175902/2018;
 - c) riguardo a Grosseto Sviluppo S.p.A.: la procedura di liquidazione della società (iter avviato) si potrà completare l'azione di razionalizzazione mediante la distribuzione ai soci dell'equivalente delle risorse residue dalle operazioni di chiusura e la cancellazione dal registro delle Imprese della Società. Si rende, pertanto, necessario attendere il termine della procedura di liquidazione;
 - d) riguardo a Co.s.ec.a. s.r.l.: la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, è proseguito con la definizione di due contenziosi in essere con Agenzia delle Entrate e INAIL e presentazione da parte del liquidatore dello stato definitivo della liquidazione;
 - e) riguardo a Mattatoi di Maremma s.r.l.: nel corso della procedura di liquidazione della società in data 11/06/2018 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione al Registro Imprese e a seguito dell'acquisizione del certificato di non opposizione rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, in data 31/10/2018 è stato disposto il versamento al Comune di Grosseto del riparto finale previsto dal Bilancio finale di



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 170

adunanza del **28/12/2018**

Liquidazione e succesivamente si procederà alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

- 5) **Di** prendere atto che non si rilevano discordanze tra gli esiti della revisione straordinaria approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 119/2017 e quelli della revisione periodica alla data del 31/12/2017 che si approva con il presente atto.
- 6) **Di** dare atto che l'esito della presente revisione ordinaria sarà comunicato, con le modalità di cui all'articolo 17 del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti competente.
- 7) **Di** dare mandato al Dirigente del Settore Entrate, patrimonio, servizi al cittadino ed alle imprese di provvedere ai conseguenti adempimenti stabiliti dalla normativa in premessa richiamata e di trasmettere alle Società partecipate dal Comune di Grosseto ed agli amministratori delle stesse una copia della presente deliberazione affinché sia provveduto a quanto in essa contenuto.
- 8) **Di** dare atto che avverso al presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **170**

adunanza del **28/12/2018**

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare nella seduta del 18/12/2018.

Relaziona il Sindaco Vivarelli Colonna.

Non avendo alcuno chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata con 16 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pieroni, Angelini, Pacella, Pieraccini, Serra, Ulmi, Virciglio, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI e Biagioni) e 11 astensioni (Pepi, Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacomo, Mascagni, Scoccati, Del Santo, Amore, Perruzza, Pisani e Tornusciolo), espressi dai consiglieri presenti

Dopodichè il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, che riportando 16 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pieroni, Angelini, Pacella, Pieraccini, Serra, Ulmi, Virciglio, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI e Biagioni) e 11 astensioni (Pepi, Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacomo, Mascagni, Scoccati, Del Santo, Amore, Perruzza, Pisani e Tornusciolo), espressi dai consiglieri presenti, NON viene approvata.

IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero